

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE PROGETTUALE "Casa Arcobaleno- Percorsi di autonomia per giovani e adulti con disabilità" nell'ambito del Progetto "PerTuttiNoi" – Ambito d'intervento A e dei percorsi di autonomia di minori con disabilità

L'anno 2023 addì , in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

tra:

la Società della Salute Fiorentina Nordovest), (P.I. codice fiscale 05517 820485), Via Gramsci, 561, Sesto Fiorentino (Fi), rappresentata dal Direttore Dott. nato a il, (in seguito anche "SdS")

e

l'Associazione CUI I Ragazzi del Sole Odv (C.F. 94017790489) con sede legale in, rappresentata dalla Presidente nata a, individuata quale soggetto capofila dell'ATS (Associazione temporanea di scopo) composto da:

- Associazione Cui i Ragazzi del Sole Odv - capofila mandataria
- Fondazione Polis - mandante
- Fondazione OraConNoi – mandante
- Fondazione San Sebastiano – mandante
- Associazione Un calcio per tutti - mandante

come da scrittura privata, sottoscritta il 14/12/2022 ed inviata alla Società della Salute Fiorentina Nordovest in data 27/02/2023 - Prot. 1405 (Allegato A)

PREMESSO che:

- a) in data 17/03/2023 è stato presentato alla Regione Toscana il formulario descrittivo della prosecuzione del progetto "PerTuttiNoi" in continuità con i periodi precedenti e con gli stessi partner (annualità 2021);
- b) la SdS e i soggetti partner hanno proseguito l'attività confermando la validità degli accordi stipulati nel periodo precedente;
- c) all'interno del progetto è prevista l'azione progettuale denominata "Casa Arcobaleno" da svolgersi presso una struttura appositamente individuata presso il Comune di Lastra a Signa, Via XXV Aprile n. 17;

RICHIAMATI:

- la Delibera di Giunta Comunale del comune di Lastra a Signa n° 29/2022 che ha stabilito la concessione in comodato d'uso gratuito per la durata di anni 5, alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest dell'alloggio ubicato in via XXV Aprile n. 17 piano terra, facente parte di un più ampio condominio, identificato al catasto fabbricati del comune di Lastra a Signa al foglio 4, 2 particella 279, subalterno 552, categoria A/2 di classe 2, vani 4,5, di cui il comune è proprietario,
- la delibera di Assemblea SdS n° 29 del 23/11/2022 con la quale la SdS ha approvato ed accettato il comodato d'uso gratuito dell'appartamento per dare continuità alle attività già realizzate all'interno dell'appartamento stesso nell'ambito del "Durante e dopo di noi, sottoscritto successivamente in data 13/12/2022 (Rep. N. 127) per la durata di cinque anni con scadenza 12/12/2027;
- l'indicazione da parte del Comune di Lastra a Signa (Delibera 29/2022 e successivo decreto dirigenziale n. 948/2022) di procedere ad individuare il soggetto gestore dell'appartamento, all'interno del tavolo di coprogettazione composto dai partner del progetto "Per Tutti Noi" sulla base della presentazione di un progetto di realizzazione delle attività;
- la scrittura privata (comunicata alla Sds con Pec del 22/02/2023 Prot. 1405 del 27/02/2023) che individua nell'Associazione Cui I ragazzi del Sole il soggetto capofila del progetto presentato alla Società della Salute (Prot. N. 1499 del 01.03.2023);
- il progetto denominato "Casa Arcobaleno - Percorsi di autonomia per giovani ed adulti con disabilità" – allegato alla Delibera di Assemblea dei Soci della SdS n. 22 del 7/06/2023 prevede l'attivazione di 3 Moduli qui di seguito riepilogati

Azione	descrizione	destinatari	frequenza	DD 13/2022 voucher
1) Modulo Pomeriggi	Attività laboratoriali di sviluppo autonomie aggregazione e integrazione sul territorio	12 minori organizzati in 2 gruppi da 6	bisettimanale	€ 18,00 per giornata
2) Modulo week-end	Attività di sviluppo autonomia abitativa per durata complessiva di 24 ore con pernottamento	Gruppi di 4 adulti con disabilità grave	Settimanale - venerdì e sabato o sabato e domenica	€ 72,00 ogni week-end
3) Modulo giornata	Attività di integrazione e socializzazione della durata di 6 ore nell'arco della stessa giornata con	Gruppi di 5 adulti con disabilità	Settimanale sabato o domenica	€ 36,00 per giornata

	condivisione di un pasto		pomeriggio	
--	--------------------------	--	------------	--

- il decreto del Direttore della SdS n.____ avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE CUI I RAGAZZI DEL SOLE, IN QUALITA' DI CAPOFILA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “CASA ARCOBALENO- Percorsi di autonomia per giovani e adulti con disabilità” nell’ambito del Progetto “PerTuttiNoi” – Ambito d’intervento A e dei percorsi di autonomia di minori con disabilità.

DATO ATTO CHE il legale rappresentante dell’Associazione CUI I RAGAZZI del SOLE, sotto la propria responsabilità dichiara che:

- a) nei confronti dell’Associazione CUI I Ragazzi del Sole non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/01 che impediscono di contrattare con gli enti pubblici;
- b) l’Associazione CUI I Ragazzi del Sole è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
- c) è stata presentata al Comune di Lastra a Signa regolare comunicazione di avvio attività relativa alla struttura utilizzata per l’attuazione del progetto, ai sensi della vigente normativa di settore, conservata agli atti della SdS Fiorentina nord Ovest,

Premesso ciò le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, dando atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 1

Oggetto

In attuazione del progetto “PerTuttiNoi” la Società della Salute Fiorentina nord Ovest si avvale delle prestazioni **di tipo semiresidenziale/residenziale** erogate dall’Associazione CUI I Ragazzi del Sole nell’ambito dell’azione progettuale denominata “Casa Arcobaleno” presso l’unità abitativa ubicata a Lastra a Signa in via XXV Aprile n. 17.

Il progetto prevede l'articolazione delle prestazioni su tre moduli così come indicato nella Delibera di Assemblea Sds n: 22 del 07/06/2023 e riportato in premessa:

- Modulo 1 a favore di minori in possesso della "certificazione di handicap" (art. 3, comma 1 e 3 della L.104/92);
- Modulo 2 e Modulo 3 ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 112/16, in favore di persone con disabilità grave certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 e ss.mm.ii., non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del nucleo

familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale.

ART. 2

Consegna e uso dei locali

La SdS, in base al contratto di comodato sottoscritto in data 13/12/2022 con il Comune di Lastra a Signa e ai successivi provvedimenti riportati in premessa, individua come soggetto gestore del progetto Casa Arcobaleno, l'Associazione Cui Ragazzi del Sole, a cui consegna l'immobile di cui alla presente convenzione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

L'Associazione Cui Ragazzi del Sole che accetta, si assume tutti gli obblighi del comodatario riportati nel contratto di comodato che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto e che sottoscrive per integrale accettazione (Allegato B).

A titolo non esaustivo sono a carico dell'Associazione:

- i consumi di energia elettrica acqua, gas e TARI di cui dovrà provvedere a propria cura e spese a intestarsi le relative utenze;
- gli oneri condominiali le spese di manutenzione ordinaria e le spese assicurative (di cui vengono allegate le relative polizze).

ART. 3

Prestazioni

Le prestazioni assistenziali e alberghiere da erogare nell'ambito del percorso semiresidenziale/residenziale devono corrispondere ai requisiti previsti dal "*Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41*" approvato con il d.p.g.r. 9 gennaio 2018, n. 2/R per gli appartamenti per il Durante e Dopo di noi, nonché a quanto previsto dalla legge n. 112/16, dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 623/2020 – 539/2021 – 515/2022 e dai conseguenti decreti dirigenziali regionali n. 21479/2020 – 23317/2021 – 26050/2022 e da eventuali successivi indirizzi o disposizioni regionali o ministeriali, fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente convenzione.

Le prestazioni residenziali/semiresidenziali oggetto della presente convenzione (così come meglio dettagliate nella documentazione progettuale presentata dal gestore e allegata alla presente Convenzione a farne parte integrante e sostanziale – Allegato C) comprendono:

- alloggio, comprensivo del pagamento delle utenze;
- vitto, anche con l'eventuale forma dell'autogestione delle preparazioni con il supporto degli operatori, se svolta con finalità educative e di supporto all'autonomia delle persone ospitate;
- pulizie degli alloggi e degli spazi comuni, anche con l'eventuale forma dell'autogestione dell'attività con il supporto degli operatori, se svolta con finalità educative e di supporto all'autonomia delle persone ospitate;
- assistenza alla persona, attività di animazione e socializzazione.

ART. 4

Posti convenzionati

Il numero di posti dedicati all'azione progettuale oggetto della presente convenzione è pari a:

- n. 2 gruppi da n.6 (adolescenti minori con disabilità da 14 anni) per il modulo 1 (pomeriggi);
- n.2 gruppi da n.4 persone maggiorenni con disabilità grave modulo 2 (Weekend);
- n.2 gruppi di n.5 persone maggiorenni con disabilità grave per il modulo 3 (Giornata).

La SdS non garantisce la copertura dei suddetti posti.

Qualora i posti non siano utilizzati da persone residenti della Zona Fiorentina Nord Ovest possono essere utilizzati, previa autorizzazione della Società della Salute stessa, da persone residenti nelle altre Zone afferenti all'Azienda USL Toscana Centro.

ART. 5

Ammissioni

L'ammissione di una persona al percorso semiresidenziale/residenziale avviene con le seguenti modalità:

- Modulo 1 su proposta del Servizio sociale approvata dalla Commissione Assistenza.
- Modulo 2 e Modulo 3 Le persone da inserire nel percorso semiresidenziale/residenziale sono individuate dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare per la Disabilità (di seguito "UVMD") secondo le procedure vigenti per l'ammissibilità alle prestazioni oggetto della presente convenzione. sulla base di un Progetto di Assistenza Personalizzato (di seguito "PAP").

L'ammissione comporta l'erogazione di apposito voucher rilasciato dalla SdS tenendo conto delle disponibilità finanziarie. Nel voucher sarà indicato l'intervento richiesto, il periodo autorizzato e l'importo della quota riconosciuta.

La struttura accoglierà la persona ammessa dandone immediata comunicazione agli uffici della Società della Salute.

ART. 6

Dimissioni

Il gestore non potrà procedere alla dimissione della persona frequentante senza una preventiva comunicazione alla SdS e senza il coinvolgimento nella decisione dei Servizi Sociali territoriali, anche qualora avvenga per diretta volontà del frequentante e di chi eventualmente ne esercita tutela giuridica,

ART. 7

Quota di frequenza

La quota giornaliera prevista per i suddetti servizi trova copertura:

- voucher (come stabilito dal Decreto del Direttore n. 13/2022)
- compartecipazione utenti;
 - 1) Modulo 1 pomeriggi: € 18,00 voucher e € 14,32 compartecipazione utenti
 - 2) Modulo 2 Weekend: € 36,00 voucher giornaliero e € 37,61 compartecipazione utenti
 - 3) Modulo 3 giornata: € 36,00 voucher e € 22,64 compartecipazione utenti

Le suddette quote coprono in modo omnicomprensivo i servizi di cui all'articolo 1.

È fatto divieto al gestore di chiedere ulteriori integrazioni economiche al frequentante in relazione alle prestazioni da garantire previste dalla presente convenzione e dal progetto stesso.

La quota di compartecipazione posta a carico della persona frequentante sarà da questa pagata direttamente all'Associazione e la SdS non presta a tale riguardo nessuna garanzia e non potrà essere chiamata in causa per eventuali situazioni di morosità legate al suo mancato o ritardato pagamento.

Viene fatta salva la possibilità di dimissione della persona frequentante per morosità, previo confronto con il Servizio sociale inviante.

Adeguamenti della quota potranno essere applicati esclusivamente in accordo tra le parti, tramite separato atto integrativo della presente convenzione.

ART. 8

Liquidazione e pagamento voucher

Il gestore dovrà inviare bimestralmente, via PEC, la richiesta per la competenza relativa alle rette di ospitalità dovute nel periodo di riferimento.

Verificata la conformità della richiesta inviata, gli uffici competenti della SdS provvederanno alla sua liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se il gestore sarà in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).

In caso di DURC negativo la Società della Salute attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 207/10, trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 37/12 e dalla circolare INPS n. 54/12.

In caso di DURC irregolare, nulla sarà dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e il gestore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

Il gestore accetta che il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione contabile.

ART. 9

Vigilanza e controllo

Il gestore è tenuto a consentire il libero accesso agli operatori della SdS, dell'Azienda USL Toscana Centro in tutti i locali e ambienti della struttura e alla documentazione eventualmente necessaria. Gli stessi sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli e alle verifiche previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La documentazione di cui entreranno in possesso gli operatori della SdS, dell'Azienda USL Toscana Centro sarà assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e tutelata legalmente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., e del Regolamento UE/679/2016.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera b), del "*Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41*", approvato con il d.p.g.r. 9 gennaio 2018, n. 2/R, l'attività di vigilanza sarà svolta dalla Commissione di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 41/05, e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dalla procedura aziendale approvata con la deliberazione del Direttore Generale 3 ottobre 2012, n. 695, con riferimento al mantenimento dei requisiti autorizzativi.

ART. 10

Tutela dei lavoratori

Il gestore è obbligato a erogare le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva e alla tenuta del libro unico del lavoro.

E' fatto obbligo al gestore di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii..

Quanto previsto i commi 1 e 2 si applica anche a eventuali soggetti gestori terzi dei servizi prestati nell'ambito del progetto.

ART. 11

Tutela della *privacy*

Tutti i soggetti sottoscrittori della presente, nonché le altre parti che dovessero essere interessate e coinvolte nell'effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni in oggetto, sono tenute al rispetto della normativa sulla *privacy*, con particolare riguardo a quanto prescritto e richiesto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. (per quanto applicabile), dal Regolamento comunitario UE/679/2016 e dalla futura normativa nazionale di attuazione del Regolamento citato.

Con separato atto, la SdS nomina formalmente il gestore, quale Responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/679/2016.

Il Gestore si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dalla Società della Salute.

Il Gestore sarà responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

ART. 12

Monitoraggio e sistema informativo

Il gestore dovrà relazionare semestralmente sulle attività svolte e sulle risorse impiegate.

Il gestore si impegna altresì a collaborare con la Società della Salute per la fornitura delle informazioni sugli interventi effettuati e sulle persone frequentanti degli stessi, ai fini del loro caricamento sul Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (SIUSS), oltre ai dati richiesti per rispondere al monitoraggio regionale semestrale sulla piattaforma resa disponibile tramite ARS

ART. 13

Inadempienze

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, secondo la normativa vigente in materia, le stesse saranno contestate per iscritto dalla Società della Salute (tramite PEC) e segnalate agli enti competenti.

Le eventuali controdeduzioni del gestore dovranno essere comunicate alla Società della Salute entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Il gestore sarà comunque tenuto a rimuovere l'inadempienza entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione, salvo diverso termine.

La Società della Salute si riserva il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione.

La Società della Salute si riserva il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione.

ART. 14

Risoluzione e disdetta

La presente convenzione si risolverà *ipso facto et jure* mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di PEC, in caso di:

- a) frode accertata giudizialmente;
- b) perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali; requisiti di funzionamento della struttura (Regolamento 2R allegato B).
- c) reiterate ipotesi di inosservanza delle norme della presente convenzione, tali da essere valutate dalla Società della Salute, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- d) mancata presentazione da parte del gestore entro il termine congruo richiesto delle proprie deduzioni a fronte di inadempienze contestate per iscritto dalla Società della Salute.

ART. 15

Durata

La presente convenzione ha durata dalla data di stipula fino alla scadenza del contratto di comodato per l'immobile di Via XXV Aprile 17, stipulato con il Comune di Lastra a Signa fissata per il 12/12/2027 ed è prorogabile nelle more dell'adozione di un eventuale nuovo atto convenzionale conseguente a eventuali nuovi indirizzi o disposizioni regionali.

Parimenti, in caso di eventuali nuovi indirizzi o disposizioni regionali tali da non rendere compatibile la presente convenzione con gli indirizzi stessi o in caso di interruzione dei finanziamenti attribuiti dalla Regione, la Società della Salute potrà recedere dalla convenzione stessa con preavviso di 30 giorni, le parti potranno altresì concordare modifiche alla presente convenzione o la sua sostituzione con una nuova convenzione

ART. 16

Norme generali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia, al provvedimento del Direttore della Società della Salute con il quale lo stesso sarà approvato, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 623/2020 o alla deliberazione della Giunta Regionale n. 539/2021 (a seconda del periodo di riferimento), agli atti a essa conseguenti e alle norme del Codice Civile.

ART. 17

Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.p.r. n. 131/86, e successive disposizioni, con oneri a carico del richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, come da art.82 comma 5 del T.U. 117/2017.

ART. 18

Foro competente

Per qualsiasi controversia in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino, li _____

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
Il Direttore

Il Legale Rappresentante
Associazione CUI I Ragazzi del Sole Odv
(Capofila Ats)

L'Associazione dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art. 2 – Consegna e uso immobile

Art. 7 – Quota di ospitalità

Art. 8 - Liquidazione e pagamento voucher

Art. 13 - Inadempienze

Art. 14 – Risoluzione e disdetta

Art. 18 -Foro competente

Il Legale Rappresentante

Associazione CUI I Ragazzi del Sole Odv

Allegati:

- a) scrittura privata, sottoscritta il 14/12/2022 ed inviata alla Società della Salute Fiorentina Nordovest in data 27/02/2023 - Prot. 1405;
- b) Contratto di comodato sottoscritto in data 13/12/2022 (Rep. N. 127) tra il Comune di Lastra a Signa e la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
- c) Progetto e piano finanziario (Prot. N. 1499 del 01.03.2023)
- d) Polizza RCT/RCO;

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

Il Direttore

Il Legale Rappresentante
